



COMUNE DI LEIVI
(Città Metropolitana di Genova)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 –
2028/2029 – 2029/2030**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1. Premesse

Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito "*capitolato*") disciplina gli aspetti tecnici e gestionali del servizio di trasporto scolastico a favore del Comune di Leivi (d'ora in avanti *Comune*), come meglio descritto nei successivi articoli.

La gara è espletata in forma centralizzata dalla Centrale Unica di Committenza (d'ora in avanti denominata C.U.C.), tra i Comuni di Chiavari e Leivi, in attuazione della disciplina dettata dagli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dell'Allegato II.4 allo stesso decreto. La gara verrà esperita e condotta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel accessibile dal sito internet www.ariaspa.it.

Il metodo di scelta del contraente è quello della procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti: *Codice*).

Si procederà all'affidamento dell'appalto, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.

È facoltà della C.U.C. interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, a proprio insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano vantare diritti, aspettative e rimborsi di sorta.

La scelta del contraente verrà effettuata da parte di una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero dispari di membri non inferiore a tre. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina.

Il Comune di Leivi individua il RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, cui sono demandati i compiti di cui all'art. 114 del Codice.

Per quanto compatibili, sono stati utilizzati i criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, approvati con DM del 17 Giugno 2021.

Articolo 2. Oggetto dell'Appalto

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento di bambini e ragazzi in età scolare, - compresi i disabili che non necessitano di un particolare accompagnamento - frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria ubicate nel territorio comunale, sui percorsi individuati dal Comune e riportati in allegato al presente Capitolato.

Per trasporto scolastico si intende l'attività di trasporto dai luoghi convenzionalmente stabiliti quali aree di salita e discesa agli istituti scolastici siti nel territorio del Comune e viceversa, tramite l'utilizzo di mezzi omologati ed utilizzati esclusivamente per tale scopo, nelle fasce orarie ad esso riservate, di proprietà dell'Appaltatore con personale dedicato esclusivamente a tale servizio, fatte salve le sostituzioni per malattia o altra causa di forza maggiore, effettuata nei giorni di normale attività scolastica (calendario scolastico). Sono inoltre compresi tutti gli adempimenti relativi alla sanificazione del mezzo di trasporto previsti dalla normativa in materia di prevenzione alla diffusione di epidemie,

Il servizio comprende altresì il trasporto da e per gli istituti scolastici a seguito dell'effettuazione di attività di istruzione fuori sede ("uscite didattiche"), nonché l'affidamento del servizio di accompagnamento e il servizio di trasporto per attività extra-didattiche (gite scolastiche, campi estivi) come da pianificazione annuale concordata con il Comune e con l'Istituzione Scolastica.

Articolo 3. Durata e valore dell'Appalto

La durata dell'affidamento del Servizio di cui al presente Capitolato è stimata in 5 anni scolastici a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento a seguito di aggiudicazione della gara o dalla effettiva consegna del Servizio in caso di esecuzione anticipata (art.50, co.6 del D.lgs. n.36/2023), così come risultante da apposito verbale firmato dal Dirigente del Settore e controfirmato dal Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante potrà chiedere, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio.

La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidatario ai sensi dell'art.120 co.11 del Codice, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti ab origine

L'importo del servizio a base di gara ammonta a Euro 520.000,00 (al netto di Iva).

Non sono rilevabili oneri della sicurezza, rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI. Trattandosi di servizio integralmente esternalizzato, la gestione dei rischi da interferenza determina dei costi di sicurezza pari a Euro 0,00.

In considerazione della natura delle prestazioni e della loro variabilità nel tempo, si specifica che si potrebbe determinare per la Stazione Appaltante la necessità di un aumento o di una diminuzione delle prestazioni, nella misura massima di un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.lgs. n.36/2023. Tali eventuali modifiche di importo contrattuale dovranno essere comunicate all'impresa affidataria, e senza che la stessa affidataria possa pretendere alcunché.

Ai fini del rispetto dell'art.14, co.4 del D.lgs. n.36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della clausola del c.d. "quinto d'obbligo", è pertanto complessivamente e presuntivamente valutato in Euro 624.000,00 (al netto di IVA).

L'importo di aggiudicazione, come determinatosi a seguito del ribasso di gara, sarà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Impresa affidataria per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni ivi previste. L'appalto è finanziato principalmente con risorse comunali, fatti salvi eventuali rimborsi e/o finanziamenti regionali/ministeriali che si dovessero rendere disponibili nel corso dell'esecuzione del servizio.

Articolo 4. Descrizione sintetica del servizio

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni/domicilio o dalle fermate indicate dal Comune ai plessi scolastici frequentati e viceversa e dovrà essere reso nei modi e tempi funzionali agli orari scolastici, secondo gli itinerari predisposti dall'Amministrazione comunale contenuti negli Allegati tecnici.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire lo svolgimento del servizio di accompagnamento e il servizio di trasporto per attività extra-didattiche (gite scolastiche, campi estivi), così come descritti negli Allegati tecnici.

Articolo 5. Piano di trasporto annuale

Fermo restando che il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato in tutti i giorni del calendario scolastico approvato dalle competenti Autorità, le prestazioni oggetto dell'appalto sono caratterizzate da un elevato grado di variabilità nel tempo in quanto, per loro natura, interessano interi cicli scolastici e comportano percorsi che mutano nel tempo, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti. Pertanto, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, è prevista l'adozione del Piano di trasporto annuale.

Il Piano di trasporto annuale è redatto dal Comune, salvo quanto diversamente indicato nei singoli Allegati tecnici, e viene trasmesso all'appaltatore per definire i percorsi in termini di chilometri da percorrere e tempi di percorrenza. A questo proposito si precisa che il chilometraggio è calcolato, per ciascun percorso, dalla prima fermata effettuata, ovvero da altro punto indicato dal Comune nel proprio allegato tecnico fino all'arrivo all'ultima sede scolastica e viceversa. Il tragitto dal deposito del mezzo alla prima fermata utile e dalla sede scolastica al deposito, ove non diversamente indicato, non è conteggiato e rimane ad esclusivo carico della ditta appaltatrice. Ogni osservazione od eventuali ulteriori specificazioni di qualsiasi genere dovranno essere comunicate dal Fornitore al referente del Comune, nel termine di 7 giorni solari dal ricevimento del Piano di trasporto e dovrà necessariamente indicare soluzioni alternative possibili, proposte dal Fornitore. Qualora tali osservazioni non siano accolte dal Comune, il Fornitore dovrà prendere atto del documento iniziale e svolgere il servizio nelle modalità ivi espresse. In nessun caso il Fornitore potrà far valere tali contestazioni quali motivo di mancato inizio del servizio, sospensione o servizio reso in difformità del Piano di trasporto trasmesso, né potrà apportare autonomamente alcuna modifica alle linee e/o percorsi.

Il Piano di trasporto annuale deve essere progettato e redatto per ogni anno scolastico, riportando:

- tutte le linee di trasporto, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente. Si precisa che l'istituzione di nuove linee deve essere sempre preceduta da ogni tentativo di massima razionalizzazione delle linee esistenti, condotto congiuntamente tra Comune e Fornitore;

- le fermate/punti di raccolta degli utenti. Il PTA deve essere redatto in modo da evitare, per quanto possibile, attraversamenti stradali;
- il numero e la tipologia degli alunni da trasportare e quanto possa incidere sull'organizzazione del servizio (es. articolazione del servizio nei giorni della settimana, prolungamento del servizio nel corso dell'anno, servizi richiesti, ecc.).

In corso d'anno scolastico, il Comune può richiedere al Fornitore la cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee, purché lo comunichi al Fornitore in forma scritta (anche via mail) e con un adeguato preavviso rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza quali, ad esempio, eventi metereologici o altre calamità naturali, interruzioni del percorso per manutenzioni stradali. In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

Articolo 6. Esecuzione del servizio

6.1. Modalità di svolgimento

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio col primo giorno di scuola stabilito per ogni anno scolastico e terminerà con la fine delle lezioni dello stesso.

L'Ufficio competente del Comune provvederà a fornire alla Ditta, a titolo indicativo, copia del calendario scolastico, degli orari dei plessi scolastici e dell'elenco degli alunni fruitori il servizio.

In particolare l'Ufficio comunale provvederà annualmente alla raccolta delle iscrizioni al servizio e a redigere la proposta del piano attuativo di trasporto annuale, che terrà conto degli utenti iscritti e degli orari scolastici, dovrà individuare il percorso, gli orari, le fermate ed i punti di raccolta più idonei e funzionali sulla base della residenza degli utenti e della tipologia dei mezzi impiegati, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

L'aggiudicatario provvederà al trasporto degli alunni e al loro accompagnamento, in concomitanza con l'orario iniziale e finale delle lezioni normali ed integrative.

Ogni utente nel percorso di andata dovrà essere prelevato presso la fermata individuata e scaricato esclusivamente presso la propria sede scolastica; viceversa nel percorso di ritorno dovrà essere prelevato presso la sede scolastica e scaricato esclusivamente presso la fermata individuata. I conducenti dovranno verificare che tutti gli iscritti al servizio vengano fatti scendere all'arrivo presso le rispettive scuole e siano presenti sui mezzi al momento del ritorno a casa.

A titolo indicativo, e fatto salvo il diverso calendario delle lezioni approvato dalle autorità scolastiche, il servizio sarà articolato da lunedì a venerdì.

Nei giorni in cui l'attività scolastica viene svolta solamente nella fascia antimeridiana, il servizio prevede un viaggio di andata al mattino ed uno di ritorno al termine delle lezioni.

Nei giorni in cui l'attività scolastica si prolunga in orario pomeridiano, il servizio prevede un viaggio di andata al mattino ed uno di ritorno al termine delle lezioni pomeridiane.

Il trasporto degli alunni deve essere garantito in ogni giorno di scuola, gli automezzi adibiti al trasporto devono rigorosamente osservare gli orari stabiliti dal piano di trasporto.

La partenza di ogni automezzo dalle sedi scolastiche al termine delle lezioni deve avvenire dopo l'uscita di tutti gli alunni fruitori del servizio.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, per i quali l'Amministrazione comunale declina fin d'ora ogni responsabilità.

In particolare, la Ditta assume l'obbligo di trasportare gli alunni, sotto la propria responsabilità, dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. Al momento della riconsegna gli alunni sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria devono essere fatti scendere solo in presenza di un genitore o di un altro adulto autorizzato. Per adulto autorizzato si intende un maggiore di anni diciotto, che sia o un genitore od altro adulto che esercita la patria potestà sul minore, ovvero un loro incaricato munito di delega scritta per la consegna dell'alunno con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del delegante. In caso di sua assenza, il servizio procede regolarmente e il bambino non consegnato è accompagnato, al termine del servizio, alla più vicina centrale di polizia municipale o servizi sociali, ovvero in altro centro di raccolta appositamente individuato dall'Amministrazione comunale. È comunque facoltà del genitore o altro soggetto affidatario autorizzare la fruizione in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14 anni, secondo le modalità previste dall'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017.

La permanenza massima degli utenti negli automezzi non dovrà superare i quaranta minuti, salvo documentate cause di forza maggiore o quanto diversamente indicato nei singoli Allegati tecnici. La Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente di qualsiasi interruzione, sospensione, variazione di servizio, che dovesse verificarsi; inoltre dovrà dare immediata comunicazione telefonica e formale all'Ufficio, di tutti gli inconvenienti in cui è incorsa durante l'espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato.

La Ditta dovrà verificare che gli alunni trasportati siano in possesso dei titoli di viaggio (iscrizione nell'apposito elenco) oppure che il trasporto sia stato autorizzato dal Comune di residenza dell'alunno nelle forme meglio viste; il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura in cui possano incorrere gli eventuali trasportati senza titolo.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, che renda inutile il servizio di trasporto scolastico, l'Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l'appaltatore tempestivamente e, ove possibile, con un preavviso di 24 ore.

In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, che renda quindi necessario l'immediato trasporto degli alunni alla loro residenza, la ditta appaltatrice potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Ufficio Pubblica Istruzione e dovrà attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi strettamente a quanto riportato negli Allegati tecnici nel Piano di trasporto annuale elaborato dal singolo Comune. E' fatto divieto ai conducenti dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico deviare dai percorsi definiti o effettuare fermate non previste nel Piano, salvo i casi di forza maggiore. E' vietato altresì far salire sui mezzi persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di eventuali soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale per funzioni di sorveglianza o controllo.

I conducenti dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sui mezzi e sulla loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

I conducenti rispondono di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali, ad esempio salita e discesa dai mezzi. La vigilanza sugli utenti dovrà essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico. Pertanto, al momento dell'entrata a scuola i conducenti dovranno accertarsi che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori. Per i viaggi di ritorno, la vigilanza sugli utenti dovrà essere esercitata dal momento della salita sui mezzi in concomitanza con l'uscita dalla scuola degli alunni, sino al momento dell'affidamento dei minori ai genitori o altro adulto a ciò espressamente delegato presenti alle fermate.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità dei conducenti permangono in carico alla Ditta aggiudicataria anche nel caso in cui sia presente sui mezzi un accompagnatore.

6.2. Gestione delle emergenze

L'appaltatore è tenuto a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l'utenza, anche attivando eventuali corse non programmate che si rendano necessarie in casi motivati ed imprevedibili per garantire al massimo la tutela dell'utente interessato, comunicando al Referente del Comune e alle famiglie eventuali cambiamenti nell'orario causati da situazioni di emergenza non prevedibili.

Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente per tutto quanto sia utile alla gestione delle emergenze.

Qualora durante il trasporto gli utenti dovessero accusare malori di qualunque genere, in relazione alle obiettive contingenze, l'autista o l'accompagnatore se presente dovrà provvedere tempestivamente, oltre all'assistenza e soccorso nel rispetto di quanto consentito dalla vigente normativa (eventualmente anche richiedendo l'intervento del sistema sanitario), ad informare immediatamente la famiglia e l'Amministrazione comunale.

6.2.1. Gestione delle emergenze in caso di eventi pandemici

L'Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto di prestazione del servizio, il rispetto delle disposizioni normative e amministrative statali e regionali emanate o emanande al fine di contrastare ovvero contenere la diffusione della pandemia da SARS-COV2 o da altro agente patogeno, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la limitazione della percentuale

di occupazione dei posti a sedere sugli automezzi, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, uno specifico programma di sanificazione dei mezzi, la rimodulazione delle corse onde rispettare l'eventuale scaglionamento degli ingressi e delle uscite.

6.3. Incidenti

L'appaltatore deve dare comunicazione al Committente entro 24 ore dall'evento dei sinistri occorsi durante l'espletamento del servizio. Le modalità di inoltro della comunicazione saranno concordate tra l'appaltatore ed il Committente in corso di esecuzione contrattuale.

L'appaltatore è responsabile in ordine allo svolgimento di tutte le procedure inerenti la definizione del sinistro medesimo (denuncia alla compagnia di assicurazione, dati relativi ai testimoni, etc.) e manleva da ogni e qualsiasi responsabilità in merito il Comune.

6.4. Norme di salita/discesa

Per i servizi di cui al presente capitolato, i punti di fermata da effettuarsi lungo il percorso possono coincidere con quelli previsti per il servizio di trasporto pubblico locale ove presente. Durante il trasporto degli utenti, il conducente ha il divieto di far salire sul mezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dal committente; la violazione di tale divieto comporta l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato. Non sarà possibile effettuare operazioni di salita/discesa degli utenti dei servizi di trasporto presso località e/o fermate diverse da quelle stabilite, salvo che non siano preventivamente autorizzate dal committente.

6.5. Soste e fermate

Il conducente dovrà effettuare regolarmente tutte le fermate programmate relativamente al servizio di trasporto scolastico o complementare ad esso favorendo un agevole imbarco e/o sbarco degli scolari-studenti a cui, in ogni caso, sovrintenderà il personale di accompagnamento fornito dall'Appaltatore. In prossimità di un punto di imbarco-sbarco il conducente dovrà rallentare in maniera graduale la marcia, in modo da evitare brusche decelerazioni, frenate o manovre irregolari e/o repentine.

Il conducente dovrà accostarsi sul lato destro della carreggiata stradale, rasentando ove esistente il marciapiede o accostandosi lasciando in ogni caso uno spazio utile e sicuro per la salita e la discesa dei passeggeri.

Le porte dei mezzi potranno essere aperte non prima che i mezzi stessi siano completamente fermi e dovranno essere chiuse prima della ripartenza degli stessi.

Il ripristino della marcia in seguito ad una fermata dovrà essere effettuato dal Conducente nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative alla circolazione stradale, avendo cura di poter effettuare la manovra senza creare pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto di ogni elemento utile al fine di poter effettuare la manovra in massima sicurezza relativamente al proprio e agli altri veicoli (posizione, distanza, velocità, ecc.) e segnalando con congruo anticipo, mediante l'ausilio degli indicatori di direzione, l'intenzione di immettersi nel flusso veicolare.

Non sono consentite al conducente soste e fermate durante lo svolgimento del percorso, per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Durante la sosta ai capolinea dovranno essere osservate le seguenti norme:

- terminata la discesa dei passeggeri dovrà essere chiusa la porta medesima mentre rimarrà aperta la sola porta di salita (nel caso di mezzi con doppia porta);

- il motore dovrà essere spento e riacceso poco prima della partenza;
- la vettura non potrà essere abbandonata se non si provvederà prima a porla in sicurezza (freno a mano tirato, cuneo sotto la ruota in caso di sosta su strada in pendenza, chiave di accensione rimossa dal quadro);
- dovrà essere controllato lo stato esterno del veicolo, curando in particolare lo stato degli pneumatici (pressione ed usura) ed osservando che non vi siano perdite di carburante, lubrificante o acqua;
- dovrà essere controllato lo stato interno della vettura osservando, inoltre, che non vi siano oggetti dimenticati dagli utenti del servizio e procedendo, in caso di necessità, alla rimozione dei rifiuti abbandonati a bordo;
- tutti gli oggetti che saranno rinvenuti a bordo dei mezzi impiegati in servizio al termine del turno giornaliero, saranno depositati presso il competente Ufficio del Comune, ove l'utenza potrà rivolgersi per l'eventuale ritiro.

Articolo 7. Personale adibito al servizio

7.1. Conducenti

Il personale addetto alla conduzione dei veicoli (nel prosieguo "conducente") dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapitotelefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore.

Tutti i conducenti impiegati per il servizio di trasporto scolastico, dovranno essere dotati di un telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, per garantire l'immediata comunicazione alla Ditta Aggiudicataria e all'ufficio scolastico comunale preposto ma anche alla Polizia Municipale per eventuali incidenti o guasti dell'automezzo ed emergenze indicando i motivi del ritardo, tempi previsti dello stesso ed eventuale luogo di sosta dell'automezzo. I numeri dell'ufficio scolastico comunale preposto e della polizia municipale saranno comunicati a cura dei servizi scolastici comunale alla Ditta Aggiudicataria che all'inizio del servizio comunicherà all' ufficio scolastico comunale il numero del telefono cellulare in dotazione agli autisti.

Il Fornitore è tenuto a verificare che tutto il personale adibito al servizio sia in regola in merito alle norme di cui all'articolo 25 bis del d.p.r. n. 313/2002 e ss.mm.ii.; il Comune si riserva di verificare il certificato del casellario giudiziale del personale medesimo.

Il Fornitore è inoltre tenuto ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool - dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. — Provvedimento del 7 luglio 2017 Accordo Stato/Regioni in materia di accertamenti sull'assenza di tossicodipendenza).

Dovrà inoltre, per tutta la durata del servizio, verificare l' idoneità allo svolgimento alla specifica mansione attraverso le visite preventive e periodiche, con periodicità almeno annuale; il Comune si riserva di richiedere le certificazioni rilasciate dal medico competente aziendale.

Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:

a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;

b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;

c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate;

d) comunicare al proprio Referente e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;

e) comunicare al Referente del Fornitore ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell' esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il mezzo malfunzionante;

f) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;

g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall'uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;

h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale.

Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:

- i) arrestare il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di trasporto;
- j) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- k) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
- l) far salire e condurre il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- m) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
- n) delegare ad altri la conduzione del mezzo;
- o) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l'assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all'incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
- p) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
- q) esprimersi con modi inurbani ed assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
- r) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

7.2. Accompagnatori

L'accompagnatore è incaricato della sorveglianza degli utenti a bordo dei mezzi di trasporto, assicura il rispetto delle norme di buon comportamento e si accerta che le operazioni di salita e discesa dai mezzi avvengano in piena sicurezza. L'accompagnatore assume inoltre la custodia degli alunni dalla salita a bordo dello scuolabus, che avviene alla presenza degli adulti responsabili, fino all'affidamento degli stessi all'operatore dell'istituto scolastico di destinazione, preposto all'accoglienza ed alla custodia.

L'accompagnatore deve assicurarsi che i minori affidati all'istituto scolastico risultino successivamente presenti all'uscita: a tal fine il personale scolastico comunica all'accompagnatore i nominativi degli alunni che nel frattempo sono stati prelevati dai genitori o che, su autorizzazione di questi ultimi, si sono recati altrove.

Nel viaggio di ritorno gli alunni sono presi in carico dall'accompagnatore all'uscita dell'istituto scolastico di appartenenza alla presenza dell'operatore scolastico e riconsegnati alla fermata di destinazione previa verifica della presenza degli adulti responsabili.

Il personale dedicato al servizio di accompagnamento, dovrà essere munito dell'elenco completo degli utenti del servizio affidati alla propria custodia.

Entro dieci giorni antecedenti la stipula del contratto o all'avvio del servizio se antecedente, l'Appaltatore fornisce al Comune l'elenco dei nominativi degli accompagnatori. Le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto per effetto di sostituzioni temporanee o permanenti sono tempestivamente comunicate dall'Appaltatore.

L'accompagnatore dovrà essere ben identificabile (ad es., tramite divisa, casacca, pettorina, ecc.) nonché munito di apposito distintivo identificativo, da apporsi ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di subappalto, anche del soggetto subappaltatore. Per ognuno degli accompagnatori impiegati nel servizio è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale, rilasciato ai sensi del Dlgs. n. 4 marzo 2014 n. 39.

Riepilogando, rientrano negli obblighi e responsabilità dell'accompagnatore:

- s) accompagnare, quando necessario, gli utenti dalla discesa dal mezzo sino all'entrata esterna della scuola;

t) sorvegliare tutti gli alunni presenti a bordo del mezzo durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di comportamento scorretto o pericoloso;

u) segnalare agli uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;

v) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità personale;

w) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Comune per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo dell'utente o persone a ciò delegate.

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è altresì fatto divieto di:

x) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;

y) esprimersi con modi inurbani ed assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, comprese esternazioni di carattere discriminatorio che prendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l'orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;

z) dar adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale.

aa) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inadeguate allo svolgimento servizio, compresa l'assunzione di bevande alcoliche;

bb) fumare a bordo del mezzo;

cc) portare animali o cose a bordo del mezzo.

Nel caso sia previsto un servizio di assistenza sui mezzi che trasportano alunni disabili, in ciascuno dei mezzi utilizzati, su espressa richiesta dell'Ufficio Pubblica Istruzione e/o dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, la ditta dovrà garantire la presenza costante di un accompagnatore per le necessità del/dei minori trasportati. Quando previsto, l'accompagnatore dovrà tassativamente essere presente sul mezzo ogni giorno di servizio; in caso di assenza o impedimento anche improvviso dovrà quindi essere sostituito immediatamente dalla ditta con persona idonea, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

I compiti dell'accompagnatore sui mezzi che trasportano alunni disabili sono:

a) prendere in consegna gli utenti dalla famiglia o dalla scuola;

b) riconsegnarli, al termine del tragitto, a persona idonea ed autorizzata;

c) assistere gli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo;

d) assicurarli mediante cintura di sicurezza;

e) sistemare opportunamente le eventuali carrozzine;

f) vigilare gli utenti per tutto il tragitto;

g) rendersi disponibile per quanto altro dovesse risultare necessario a garantire in ogni momento un servizio adeguato.

Articolo 8. Mezzi e Attrezzature di Servizio

8.1. Veicoli di proprietà dell'Appaltatore

Il Fornitore deve utilizzare nel servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione dei veicoli nel corso della vigenza del contratto deve avvenire con mezzi aventi almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune.

Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada) e dovranno essere immatricolati nell'anno 2025.

I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.

Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Fornitore, a qualunque titolo e commisurati alla tipologia di utenza, al numero di alunni da trasportare, alle caratteristiche del territorio e alla viabilità di ciascuna linea. Su ogni mezzo utilizzato dovrà essere ben leggibile su tutti i lati la dicitura "**Scuolabus – Comune di Leivi**".

Il Fornitore deve altresì disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause di impossibilità ad utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria.

Il Fornitore dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo idoneo al trasporto scolastico, rispettando la destinazione d'uso dei veicoli e dei limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23. Ad ogni modo resta escluso l'utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con caratteristiche urbane. Inoltre, è previsto che:

- tutti i veicoli siano rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.;

- non possano essere utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3;

- in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di prima immatricolazione in qualsiasi Paese dell'Unione Europea sia antecedente di oltre 7 anni rispetto all'inizio dell'anno scolastico di utilizzo. Pertanto, il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso dell'Accordo quadro, dovessero via via superare il suddetto limite con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara. In deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell'utilizzo saltuario, l'immatricolazione dei veicoli utilizzati come sostituzione e riserva per avarie ed emergenze nonché dei mezzi concessi in comodato gratuito dai Comuni potrà essere antecedente di oltre 7 anni;

- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi e sui percorsi per i quali la dotazione è prevista;

- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per tutti gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento;

- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/riscaldamento per il periodo estivo e invernale;

Per tutta la durata del contratto, i veicoli utilizzati dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità, sicurezza e igiene. Il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la pulizia, la

manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in regola con le revisioni previste dalle norme di legge, senza richiedere al Comune alcun costo aggiuntivo, in quanto tali interventi devono ritenersi inclusi nel prezzo offerto. La pulizia, l'assistenza tecnica e la manutenzione dovranno essere svolte su tutte le componenti, sugli impianti installati, su tutte le apparecchiature e attrezzature fornite. Sarà obbligo del Fornitore adottare, nella esecuzione dei suddetti servizi sui veicoli, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Inoltre, è onere del Fornitore prima di ogni servizio:

a) verificare e accertare che la cabina di trasporto del mezzo sia idonea al trasporto di alunni e in particolar modo verificare il corretto funzionamento di sicurezza e ogni altro strumento accessorio al mezzo, deputato alla sicurezza del trasporto;

b) controllare il corretto funzionamento del mezzo in particolar modo il funzionamento degli indicatori direzionali luminosi, l'impianto frenante, la strumentazione antinebbia e antipioggia, lo stato dei pneumatici e la loro idoneità a percorrere il tratto di manto stradale interessato dal trasporto, lo stato manutentivo generale del mezzo, il livello di carburante, accertandone la sufficienza ad eseguire i Km necessari al trasporto;

c) verificare che le condizioni igienico-sanitarie della cabina di trasporto del mezzo siano in una situazione accettabile nonché la pulizia del mezzo.

8.2. Ulteriori adempimenti

L'appaltatore deve garantire per qualsiasi evenienza la disponibilità di veicoli sostitutivi aventi caratteristiche simili a quelli adibiti al servizio, senza variare il prezzo unitario chilometrico e senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente. Il servizio di sostituzione deve essere garantito sia per i veicoli forniti in dotazione dall'appaltatore che per quelli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere all'appaltatore la variazione in aumento o in diminuzione dei veicoli adibiti al servizio per necessità che si verificassero nel corso dell'anno scolastico (ad esempio a causa dell'aumento o la diminuzione del numero dei fruitori del servizio oppure a causa dell'aggiunta o l'eliminazione di uno o più percorsi) senza che ciò comporti la variazione del prezzo unitario chilometrico offerto.

Articolo 9. Oneri ed Obblighi del Fornitore

9.1. Condizioni generali.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e pertanto non potrà essere interrotto, abbandonato o sospeso per nessun motivo, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore", di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Comune. In caso di proclamati scioperi generali o di categoria, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare comunque il servizio, ai sensi della Legge n. 146 del 12/06/1990 e s.m.i.

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni e delle conseguenze, comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività della stessa o dei propri dipendenti, svolta nell'esecuzione del presente servizio, possono derivare agli stessi dipendenti, al Comune o ai terzi in genere.

L'Affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancata prevenzione e/o vigilanza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze ed imperizia o

di inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e del Codice della Strada, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune ogni responsabilità ed onere. Il Comune non risponderà dei danni causati ai dipendenti e alle eventuali attrezzature e materiale dell'Affidatario da parte di terzi estranei al Comune. L'Affidatario sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Affidatario si impegna inoltre a:

- svolgere con diligenza i servizi oggetto del presente Capitolato osservando tutti gli obblighi ed assumendo le responsabilità, secondo le norme previste dal DM 31 gennaio 1997 con relativa Circolare Ministeriale dell'11.03.97 e dal Codice della Strada; esso è inoltre tenuto ad osservare le norme legislative, i regolamenti nonché ogni altra disposizione presente e futura che abbia attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento;
- utilizzare mezzi idonei nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e di destinazione degli stessi;
- provvedere alla immediata sostituzione dei mezzi che per qualsiasi ragione non possano più essere utilizzati;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;
- sottoporre i mezzi alle revisioni periodiche previste dalla vigente normativa;
- pagare la tassa di circolazione sui mezzi di proprietà;
- stipulare l'assicurazione R.C. auto per i propri mezzi: è in capo all'Affidatario la responsabilità verso terzi, ivi compresi i trasportati, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui sotto, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. L'Affidatario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico. Per le responsabilità dell'Affidatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i viaggiatori durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, nonché durante le soste e le fermate. Copia autentica della polizza e della quietanza dell'avvenuto pagamento del premio annuo anticipato dovranno essere consegnate al Comune contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga anticipatamente alla stipula dello stesso contratto. L'Affidatario comunque, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto dovrà fornire al Comune gli estremi della polizza assicurativa con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali effettivamente assicurati;
- provvedere alla manutenzione e pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati;
- prendere ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;
- assumersi i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo;
- sostenere le spese derivanti dalla dotazione per gli autisti di telefono cellulare con vivavoce e/o auricolare;
- pagare le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- versare le retribuzioni e i compensi al proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- sostenere le spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto;
- fornire, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente nominati secondo quanto previsto dal D.Lgs.

81/2008;

□ assumere regolarmente il personale addetto alle attività appaltate, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'appaltatore medesimo o comunque da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. L'Affidatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sulla sicurezza del lavoro nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è obbligato ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto d'appalto.

9.2. Requisiti del personale e norme di comportamento

Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio da espletare per ciascun anno scolastico:

– l'elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché copia della patente di guida, copia del Certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;

– l'elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso il telefono cellulare), nonché il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi;

– apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di accompagnamento.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25-bis del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in caso di mancato adempimento in ordine alla richiesta del certificato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il datore di lavoro è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria i cui importi sono riportati al medesimo comma 2 dell'art. 25-bis.

Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata.

Il conducente deve usare particolare diligenza e speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli utenti, assicurando che in nessuna fase del servizio abbiano a verificarsi situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto.

Il conducente deve tenere nel corso dell'espletamento del servizio un atteggiamento adeguato nei confronti delle persone con cui venga a contatto e un rapporto fattivo di collaborazione con il personale di accompagnamento, osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti dal piano di servizio e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.

Deve inoltre curarsi di garantire tempestiva comunicazione di ogni criticità eventualmente occorsa, ivi compresi i danni all'incolumità personale dei trasportati.

Il personale non può, durante l'espletamento del servizio, fumare né utilizzare il cellulare, fatta

eccezione per il cellulare di bordo nei casi in cui ne è previsto l'utilizzo.

I casi e le situazioni documentate in cui l'autista non abbia rispettato le norme comportamentali di cui al presente articolo (con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nei confronti degli utenti), danno luogo a giudizio di non idoneità al servizio, con conseguente facoltà del Comune committente di richiedere all'appaltatore la sostituzione del personale responsabile dell'inosservanza.

La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere inoltrata per iscritto dal committente all'appaltatore, che deve provvedere, accertata la responsabilità, alla sostituzione con urgenza, comunque entro e non oltre cinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

9.3. Casi di sostituzione del personale

Al fine di garantire la continuità del servizio, il Fornitore deve provvedere all'immediata sostituzione degli autisti in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza.

Parimenti, il Fornitore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione dei conducenti e degli accompagnatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 del presente capitolato o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva.

In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione, il Fornitore si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie competenze e requisiti.

Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

9.4. Avarie e casi di interruzione del servizio

In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il trasporto casa-scuola-casa, il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza e comunque entro un tempo massimodi 20 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni contrattuali, ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.

In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, il Fornitore è inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune, anche facendoricorso a sistemi di trasporto intelligente — offerto in sede di gara - o di messaggistica istantanea. In tali casi il conducente è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all'arrivo del mezzo sostitutivo. Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, ovvero in caso di situazione di allerta diramata dalla Protezione Civile o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o dell'Istituzione Scolastica interessata.

9.5. Monitoraggio del servizio

Al termine di ogni anno scolastico — di norma entro il 15 di luglio — il Fornitore è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione (report) in merito all'andamento del servizio nel corso dell'anno scolastico appena concluso, evidenziando criticità, punti di forza e aree di

miglioramento del servizio. Il Comune si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti.

Il Comune eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Fornitore. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, come meglio specificato al successivo articolo 14.

9.6. Informazioni all'utenza

Il Fornitore deve garantire una tempestiva informazione all'utenza in merito a modifiche/sospensioni dei servizi, anche mediante l'ausilio del sistema di messaggistica SMS o altre applicazioni telefoniche a beneficio delle utenze che aderiranno al servizio mettendo a disposizione un recapito di telefonia mobile attivo. Le modalità operative sono demandate ad accordi specifici tra la singola Amministrazione comunale ed il Soggetto aggiudicatario.

9.7. Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore collabora con i responsabili degli istituti scolastici ai fini dell'adeguamento dei rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi in riferimento all'identificazione delle aree di sosta e degli spazi di manovra e alle modalità di accesso e di evacuazione in sicurezza delle stesse. L'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in una o più apposite riunioni e predispose il proprio piano operativo di sicurezza, comprendente anche le norme di gestione del servizio in caso di emergenza sanitaria. L'appaltatore fornisce agli operatori addetti al servizio di trasporto scolastico (autisti e accompagnatori) eventuali Dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché il tesserino di riconoscimento che dovrà essere esposto durante tutta la durata del servizio.

9.8. Formazione del personale

L'appaltatore deve garantire la formazione del personale per almeno 10 ore annue cadauno allo scopo di informare il personale stesso circa le modalità previste nel contratto di svolgimento del servizio secondo standard di qualità richiesti dal committente. L'obbligo è esteso ai sostituti e agli eventuali nuovi assunti.

9.9. Rapporto di lavoro – obblighi retributivi e contributivi

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergessero inadempienze tra l'Affidatario e il personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Affidatario non può opporre eccezione al Comune neanche a titolo di risarcimento danni.

Articolo 10. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 11 – Clausole Speciali

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, così come indicati all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015, fatto salvo l'adeguamento ai trattamenti economici previsti dai CCNL di riferimento, ossia il CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi.

L'obbligo di assorbimento, secondo le modalità esplicitate, si intende esteso al personale che, al

momento del subentro del nuovo aggiudicatario, risulta assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex l. n. 300/1970) che riprenderà servizio al termine del periodo di assenza, Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.

Si rimanda, per quanto applicabile, all'art. 57 del Codice.

Articolo 12 - Polizze Assicurative

Il Fornitore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del Contratto derivato, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti. Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Fornitore deve essere in possesso di:

polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamiloni/00) per danni a persone a sinistro ed € 2.000.000 (duemiloni/00) per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:

- la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro e preziosi;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;

- la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
- la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti;

– polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose;

– polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimito di 1.000.000 (unmilione/00) per persona.

Il numero di utenti da assicurare è il totale degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dei contratti derivati.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Art. 13. Referente dell’Appaltatore

L’appaltatore dovrà fornire almeno entro dieci giorni antecedenti la stipula del contratto o all’atto della consegna del servizio se precedente il nominativo di un referente tecnico- amministrativo che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale ed è il referente nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La mancata nomina del Referente comporta l’impossibilità alla stipula del contratto.

Il referente unico contrattuale deve assicurare, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al capitolato speciale d’oneri e all’offerta presentata, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena gestione dei rapporti di lavoro, delle problematiche organizzative e delle varianti al servizio.

Il Referente è incaricato di sovrintendere e coordinare il personale e le attività programmate con compiti di gestione delle criticità legate a fattori organizzativi contingenti che richiedono una rapida soluzione. Sarà inoltre incaricato della pianificazione e del controllo del servizio, della gestione degli aspetti tecnici, commerciali, amministrativi legati all’esecuzione del contratto nonché di ogni comunicazione con il Committente di carattere operativo e gestionale relativa allo svolgimento del servizio ed alla sua programmazione.

Il Referente deve essere reperibile in tutti i giorni di svolgimento del servizio. A tale scopo,

l'appaltatore comunica al committente un numero telefonico dedicato alle comunicazioni urgenti inerenti il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 06.30 alle 18.00.

In caso di sostituzione del referente tecnico-amministrativo, anche in ragione di impedimenti temporanei o per periodi feriali, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione al committente del nuovo incaricato entro 24 ore, pena l'applicazione della penale prevista dal presente capitolato all'art. 14.

Art. 14. Controlli

Il Comune potrà in essere, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza con quanto offerto in sede di gara e disciplinato dal Contratto.

I controlli saranno svolti dal Comune sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sui luoghi ove gli stessi sono parcheggiati, sul parco veicoli e sul personale impiegato e, in particolar modo, sulla sussistenza delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle attività a cui sono preposti nell'esecuzione contrattuale. I controlli potranno essere di varia natura ovvero potranno consistere in sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, in ispezioni dei veicoli utilizzati e loro componenti, accessi e verifiche. Il Comune potrà altresì chiedere la trasmissione della documentazione attinente all'abilitazione dell'esercizio della professione di trasportatore.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti, ai depositi e ai veicoli, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del contratto di appalto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso e anche da parte di personale all'uopo incaricato che non si palesa come addetto a tale controllo nel riguardo del Fornitore o del personale da questi impiegato.

Tra i controlli rientrano a pieno titolo le verifiche circa l'installazione di dispositivi per ridurre e controllare l'emissione di agenti inquinanti (se proposti), l'utilizzo dei lubrificanti a bassa viscosità o rigenerati, le modalità di smaltimento dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo attraverso la loro tracciabilità.

Vengono indicati i seguenti mezzi di prova:

- per l'installazione di dispositivi per ridurre e controllare l'emissione di agenti inquinanti: controlli a bordo dei mezzi;
- per l'acquisto di lubrificanti a bassa viscosità o rigenerati: presentazione delle fatture di acquisto;
- per le modalità di smaltimento dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo: presentazione dei formulari del trasporto rifiuti con indicazione espressa del CER — Codice Europeo del Rifiuto — riferito ad ogni rifiuto smaltito.

Articolo 15 – Inadempienze e Penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, quando non siano causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato, comportano l'applicazione delle penali secondo il disposto di cui all'art.126 bis del D.Lgs. n.36/2023. Il pagamento della penale non esonera il soggetto gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui il Comune accerti violazioni al presente capitolato o al contratto procederà alla

formalizzazione, mediante l'invio di una lettera di contestazione degli addebiti tramite PEC, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale l'aggiudicatario può presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni vengano ritenute insoddisfacenti, il Comune dispone l'applicazione della penalità. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Articolo 16. Obblighi a carico del Comune

Il Comune committente assume i seguenti oneri:

- fornisce il Piano di Trasporto Annuale;
- per ogni tipologia di servizio fornisce all'appaltatore, all'atto dell'affidamento del servizio e prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo degli utenti, con le relative sedi di residenza e quelle di destinazione e tutti gli altri elementi utili per il corretto svolgimento del servizio;
- comunica all'appaltatore, in corso di esecuzione del contratto, le modifiche che possono intervenire relativamente agli utenti dell'elenco e a tutti gli altri dati utili allo svolgimento del servizio;
- autorizza per iscritto le variazioni di destinazione/orario;
- gestisce le segnalazioni di reclami da parte dell'utenza.

Articolo 17. Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

Il corrispettivo previsto per l'erogazione dei servizi si compone di due voci di costo:

- 1) il corrispettivo per il trasporto scolastico, comprensivo delle attività extrascolastiche, è fatturato in base ai chilometri effettivamente percorsi moltiplicati per il costo a km posto a base d'asta ribassato della percentuale offerta in sede di gara
- 2) il corrispettivo per il servizio di accompagnamento è fatturato in base alle ore effettive svolte moltiplicate per il costo lordo orario a base d'asta ribassato della percentuale offerta in sede di gara.

Il pagamento delle fatture relativo alle prestazioni oggetto del presente capitolato sarà effettuato a 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento delle stesse previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate.

Poiché il corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico è ottenuto dal costo a chilometro offerto moltiplicato per i chilometri percorsi mensilmente, nell'ipotesi di guasto al tachimetro del mezzo, durante il periodo di mancato funzionamento, dovranno essere fatturati i chilometri riportati nel Piano di trasporto annuale del Comune.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le eventuali penali applicate.

In caso di emissione di fattura irregolare o non conforme, la stessa sarà rifiutata da parte dell'Amministrazione contraente e dovrà essere riemessa.

Sono fatte salve le prescrizioni normative, amministrative e regolamentari in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e, in particolare, la verifica in ordine al documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Si rammenta che in ottemperanza al DM 55/2013 a far data dal 31/03/2015 è resa obbligatoria la fatturazione in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse secondo il

formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013 e dovranno riportare il Codice Univoco Identificativo che sarà fornito dal Comune.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assolvimento IVA, introdotte dalla Legge di stabilità 2015 — in particolar modo quelle relative alla scissione dei pagamenti (c.d. split payment) — le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'importo IVA addebitato dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile. Pertanto sarà necessario per il fornitore indicare in fattura sia la base imponibile sia l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972), che verrà versata direttamente all'Erario.

Art. 18. Revisione dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 60, comma 3 - lett. b) del Codice i prezzi contrattuali possono essere oggetto di revisione sulla base degli indici ISTAT, considerando gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi riferiti allo stesso mese dell'anno precedente a quello della richiesta.

Art. 19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del contratto attuativo, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e ss.mm.ii. anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori. L'inadempimento di tali obblighi, oltre a costituire motivo di risoluzione contrattuale, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 della citata legge

Ai sensi dell'art. 3 della legge. 136/2010 e ss.mm.ii., il pagamento a favore dell'Impresa appaltatrice sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su c/c dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Art. 20. Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per il Comune appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa. È vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima.

Art. 21. Recesso

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile il Comune ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dalla legge; tale facoltà è esercitata dall'Amministrazione contraente tramite invio all'appaltatore di formale comunicazione. Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi prestazione liberando di uomini e cose proprie tutte le strutture.

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Art. 22. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione contraente, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'appaltatore;
- applicazione di 3 penalità e successiva diffida ad adempiere, anch'essa comportante penalità;
- apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- utilizzo di automezzi non idonei secondo le prescrizioni del D.M. del 31/01/1997;
- mancata revisione tecnica presso gli uffici M.C.T.C. degli automezzi nei termini stabiliti per Legge;
- non aver stipulato le assicurazioni di legge per i veicoli utilizzati;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- utilizzo di personale autista non in possesso dell'abilitazione di guida specificatamente richiesta per il trasporto alunni;
- violazione reiterata del codice di comportamento;
- reiterate violazioni nelle regole di organizzazione del servizio, della destinazione o organizzazione del personale, nella manutenzione o nel decoro dei mezzi utilizzati per il servizio;
- violazioni, debitamente accertate, in materia di pagamento delle retribuzioni e dei contributi a favore dei dipendenti.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi con lettera raccomandata o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, la Società aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che potranno verificarsi.

Nel caso di risoluzione del contratto per causa di forza maggiore, ovvero per eventuale motivata soppressione del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 23. Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti conseguenti alla stipula del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello stesso; sono altresì a carico dell'appaltatore tutti i costi per l'organizzazione dei servizi, nessuno eccettuato.

Art. 24. Estensione del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti

All'esecutore del servizio di cui al presente capitolato speciale d'oneri vengono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013, nonché le disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Chiavari, approvato con deliberazione di Giunta n. 242 del 31/07/2014.

Ai sensi di quanto sopra, in ottemperanza all'art. 2, comma 3 del richiamato D.P.R., la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'Amministrazione, fatte salve le azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione dovrà comunque attivare

Art. 25. Disposizioni Legislative di Riferimento

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle che in futuro verranno emanate, con particolare riferimento alle norme relative alle condizioni di esecuzione e contabilità degli appalti pubblici e tutte le altre norme vigenti in materia e alle condizioni generali e particolari contenute nel piano operativo e nell'offerta economica dell'appaltatore. L'aggiudicataria e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e a dare applicazione a tutte le disposizioni in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.

Art. 26. Trattamento dei dati

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché al d.lgs. n.196/2003 e al DPCM 28/4/2005.

L'aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e dei servizi resi a titolo contrattuale. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi. La proprietà dei dati a qualsiasi titolo trattati nello svolgimento del servizio è dell'Amministrazione contraente, alla quale è riservata la piena e totale disponibilità degli stessi in qualsiasi momento del periodo contrattuale. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto.

Articolo 27. Foro competente

Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato, il foro competente in via esclusiva è quello ove ha sede l'Amministrazione contraente interessata alla controversia.

Articolo 28. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente CSA, si fa integrale rinvio agli Allegati tecnici.